

condo una misura che varia col variare dell'importanza e gravità della limitazione della proprietà), il disegno procede alla costituzione legale di codesta popolazione in «associazione comunale di agricoltura», di tipo fisso ed uniforme. Alla medesima attribuisce poi, oltre i beni delle preesistenti associazioni agrarie, comunanze, partecipanze, anche i seguenti, da assegnarsi «gradatamente, quando i bisogni della popolazione agricola lo richiedano»: *a*) terreni che in qualsiasi tempo siano stati soggetti all'esercizio di usi civici principali, anche se ne sia avvenuta l'affrancazione, semprechè non siano stati apportati miglioramenti agrari o fondiari...; *b*) i terreni patrimoniali dello Stato, del comune e della frazione, salvo che abbiano una speciale destinazione di pubblico interesse; *c*) i terreni appartenenti ad opere pie, ad enti equiparati ad istituti di beneficenza, e ad istituti ecclesiastici conservati; *d*) i latifondi non migliorati, o porzione dei medesimi di proprietà dei privati (ai